



COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 06.03.1999 – esecutivo

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Scopo del Regolamento

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 – Comitato comunale di Protezione Civile

Art. 4 – Compito del Comitato Comunale di Protezione Civile

Art. 5 – Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 – Costituzione dell'Ufficio di Protezione Civile

Art. 7 – Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

SALA OPERATIVA

Art. 8 – Sala Operativa

UNITÀ COMUNALE D'EMERGENZA

Art. 9 – Unità comunali d'emergenza

VOLONTARIATO

Art. 10 – Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Art. 11 – Esercitazioni

Art. 12 – Censimento delle risorse

EVENTI CALAMITOSI

Art. 13 – Eventi calamitosi

Art. 14 – Adempimenti

Art. 15 – Inventario e custodia dei materiali e dei mezzi

NORME FINALI

Art. 16 – Pubblicità del regolamento

Art. 17 – Notificazione del regolamento

Art. 18 – Leggi ed atti regolamentari

Art. 19 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio sono esposti a molteplici rischi e possono essere colpiti da calamità, le quali si manifestano all'improvviso, con il presente Regolamento è disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) "Comitato Comunale di Protezione Civile"
- b) "Ufficio Comunale di Protezione Civile"

Art. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego al verificarsi di un qualsiasi episodio calamitoso di tutte le risorse umane e dei materiali disponibili.

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

È costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile che strutturato in forma collegiale si compone come segue:

- 1 – Sindaco, quale Ufficiale di governo ed organo locale di P.C., che lo presiede;
- 2 – Responsabile Settore Ambiente e Territorio;
- 3 – Responsabile Settore LL.PP.;
- 4 – Comandante Polizia Municipale;
- 5 – Medico designato dall'USL;
- 6 – Coordinatore Gruppo Comunale volontari di P.C.;
- 7 – Assessore alla P.C.

Art. 4 – COMPITI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comitato Comunale di P.C., costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti ed in relazione alle direttive impartite da Prefetto, quale organo provinciale di P.C. deve:

- a) Garantire il puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, nonché l'acquisizione di dati per la formazione e l'aggiornamento di tutti i programmi ed i piani di P.C.;
- b) Garantire la formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché il loro aggiornamento;
- c) Assicurare, almeno una volta l'anno la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature in dotazione al servizio di P.C.;
- d) Esprimere parere su tutti gli acquisti e forniture relative all'organizzazione del servizio di P.C.;
- e) Garantire l'informazione, la formazione e le operazioni d'addestramento con le relative esercitazioni delle unità anche volontarie impiegate nel servizio di P.C.;
- f) Garantire nel quadro delle direttive nazionali, regionali, e provinciali la promozione e la collaborazione a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di P.C., a tale scopo d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuovere corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado volti a fornire alle giovani generazioni le notizie, le esperienze e le tecniche necessarie e tutelare la vita, i beni e l'ambiente, dai danni provenienti dalla natura e dall'incuria dell'uomo;

- g) Individuare le formule di allertamento della popolazione in caso d'emergenza e far conoscere alla stessa i piani comunali di P.C..

Art. 5 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI P.C.

Il Comitato Comunale di P.C. sarà convocato dal Sindaco in qualità di Presidente o da un suo delegato;

- a) In via ordinaria almeno una volta l'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale;
- b) In via straordinaria ed urgente senza alcuna formalità;
- c) Al verificarsi d'eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente, le funzioni di reparti saranno attribuite di volta in volta dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

È costituito l'Ufficio Comunale di P.C.. L'Ufficio è composto da tutti i responsabili dei servizi individuati ai sensi dell'Art. 36 della L. 8/6/90 n. 142, è diretto dal responsabile del Settore Ambiente. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di P.C. i dati richiesti e la più ampia collaborazione con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 – COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI P.C.

L'Ufficio Comunale di P.C. deve:

- a) Assicurare tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile -, dagli altri Ministeri comunque competenti, dal Prefetto, dagli organi Regionali e Provinciali di P.C.;
- b) Curare l'aggiornamento di tutti gli atti costituenti, il piano comunale di P.C.
- c) Aggiornare gli indirizzi ed i recapiti telefonici degli appartenenti al servizio di P.C.;
- d) Assicurare in casi d'emergenza la permanente apertura dell'Ufficio;
- e) Curare tutta l'attività amministrativa ed organizzativa d'emergenza.
- f) Individuare una o più aree per l'allestimento d'eventuali tendopoli d'emergenza o campi base destinati alle strutture di soccorso.
- g) Espletare le pratiche per l'accesso ai fondi regionali e provinciali, messi a disposizione dei comuni per il servizio di P.C..

SALA OPERATIVA

Art. 8 – SALA OPERATIVA

È necessario individuare all'interno del Palazzo Municipale uno spazio idoneo adibito a Sala Operativa, che entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento dovrà essere dotata di: (Limitatamente ai punti a, b, c)

- a) Carte toponomastiche dei territori: Comunale, Provinciale e Regionale con riportate tutte le notizie utili per gli interventi di soccorso;
- b) CTR in scala 1/5000 e 1/10000;
- c) Due amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente montati su automezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti di preallarme e/o allarme alla popolazione

- d) Stazione radio R/D fissa collegata con apparecchi portatili per comunicazioni di servizio e di soccorso.

UNITÀ COMUNALI D'EMERGENZA

Art. 9 – UNITÀ COMUNALI D'EMERGENZA

Sono istituite le seguenti Unità Comunali d'Emergenza:

- a) Per l'ordine Pubblico: sotto al direzione delle locali Autorità di Pubblica Sicurezza per garantire l'ordine pubblico, nonché per prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc. ecc.;
- b) Per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: sotto la direzione del Sanitario designato dall'USL, saranno assicurati i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;
- c) Per l'emergenza tecnica ed ecologico/ambientale: sotto la direzione del responsabile dell'Ufficio o suo delegato, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica incolumità;
- d) Per la circolazione ed il traffico: sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale, presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti. Nel caso d'esodo della popolazione provvederà con apposita segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località già identificate e ritenute più sicure.

Tali unità saranno chiamati a far parte, oltre ai responsabili dei servizi su individuati, altri dipendenti comunali con profilo professionale adeguato al compito da assolvere.

Fa parte integrante delle Unità Comunali d'Emergenza il Gruppo Comunale Volontari di P.C..

VOLONTARIATO

Art. 10 – GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

In aggiunta ai responsabili dei servizi ed al personale dipendente, va impiegato in caso d'emergenza il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che dipende direttamente dal Sindaco e per aver svolto corsi di formazione e di addestramento è preparato ad intervenire in situazioni di emergenza ed assicurare la prima assistenza in caso di calamità. Al gruppo Comunale Volontari di P.C. saranno garantiti gli strumenti atti allo svolgimento del servizio di P.C. quali: una sede adeguata, il vestiario, le attrezzature ed i mezzi, va inoltre stipulata copertura assicurativa come da art. 6 ultimo comma della legge 8 dicembre 1970 n. 996.

Art. 11 – ESERCITAZIONI

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale dipendente, del Volontariato e delle risorse disponibili, sarà cura del Sindaco o suo delegato prendere tutte le iniziative utili affinché tutta la struttura comunale partecipi alle esercitazioni programmate dagli organi Regionali e Provinciali di P.C., nonché dalle associazioni e dai Gruppi Comunali Volontari di P.C. anche a livello intercomunale, di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Art. 12 – CENSIMENTO DELLE RISORSE

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio di P.C. dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporrà, in accordo con il Comitato Comunale di P.C., alla

Giunta Comunale l'eventuale acquisto del vestiario, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali ritenuti indispensabili per la gestione delle emergenze e del servizio di P.C..

EVENTI CALAMITOSI

Art. 13 – EVENTI CALAMITOSI

Al fine dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni, sono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

1. Alluvioni
2. Nubi tossiche
3. Nubifragi
4. Trombe d'aria
5. Inquinamento
6. Terremoti
7. Incendi
8. Ricaduta sostanze radioattive
9. Disastri ferroviari
10. Incidenti stradali coinvolgenti automezzi per trasporto sostanze tossico/nocive

Art. 14 – ADEMPIMENTI

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo all'incolumità delle persone e dei beni e che per la loro natura o estensione devono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di P.C., oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto, così come previsto dall'art. 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66 e ad azionare l'apposito sistema d'emergenza e d'allarme, dispone e provvede a:

- a) L'immediata convocazione della Giunta comunale e dei Capigruppo consiliari che rimangono convocati in permanenza;
- b) L'immediata convocazione del Comitato Comunale di P.C.;
- c) L'attivazione dei piani d'emergenza;
- d) L'attivazione della Sala Operativa;
- e) L'immediata mobilitazione delle Unità Comunali d'Emergenza;
- f) L'eventuale sgombero della popolazione delle zone colpite;
- g) L'immediata mobilitazione dell'USL per gli eventuali interventi di competenza.

Art. 15 – INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI MEZZI

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al servizio di P.C. devono essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale anche volontario assegnato a detto servizio che avrà cura della sua manutenzione assicurandone sempre la più completa efficienza.

NORME FINALI

Art. 16 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del seguente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella Sala Operativa di cui al precedente art. 8.

Art. 17 – NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà notificata al Sig. Commissario di Governo presso la Regione, al Sig. Prefetto della Repubblica, quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Sig. Presidente della Provincia.

Art. 18 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservate le norme vigenti in materia di P.C., nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.